



**Tribunale Ordinario di Modena**

**Sezione Fallimentare Ufficio di Modena**

**Rg. 196 sub 2 /2023 - ANTRESS INDUSTRY SPA ABBREVIABILE  
IN “ANTRESS SPA” ,**

**Sezione III civile e procedure concorsuali**

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott. Emilia Salvatore	Presidente rel.
dott. Carlo Bianconi	Giudice
Dott. Camilla Ovi	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO di AMMISSIONE EX ART 47 CCII**

**nel procedimento unitario n. r.g. 196 sub 2/2023 promosso da:**

**ANTRESS INDUSTRY SPA con sede legale in Bologna, Galleria Cavour n.4 e sede amministrativa in Carpi (MO), Via dei Barrocciai n.14, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bologna: 01544220237, (REA BO n. 480613) - di seguito denominata anche solo “ANTRESS” , in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Sig. Andrea Billi, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Ercolino Novarese e Giulio Bergomi,**

premesso che la società ricorrente in data 15.09.2023 ha provveduto al deposito di un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato ex art 84 e ss CCII;

-che il Tribunale di Modena, all'esito dell'esame del piano e della proposta, con provvedimento collegiale del 11-10-2023 ha dichiarato inammissibile la proposta, evidenziando sia carenze documentali sia l'inidoneità della proposta così come formulata a garantire la prosecuzione dell'attività anche con continuità indiretta e l'assenza di idonee garanzie con riferimento alla fattibilità del piano nei confronti del ceto creditorio;

-che nelle more del presente procedimento è intervenuta domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore della società, domanda in seguito rinunciata mediante atto di desistenza depositato in data 13-11-2023;

- che la società Antress, decorso il termine di 30 gg dalla comunicazione del decreto di inammissibilità ai fini della sua reclamabilità, in data 14-11-2023 ha provveduto al deposito di una nuova proposta di concordato preventivo ex art 47 comma 6 CCII ritenendo sussistenti le condizioni per la riproposizione della domanda, sulla base del mutamento delle circostanze, idonee ad incidere sul contenuto della domanda e sulle garanzie offerte ai creditori ;

tanto premesso la proposta di concordato deve ritenersi ammissibile per le ragioni di seguito evidenziate.

Ritiene il Collegio, come già ribadito in analoghi provvedimenti, che il controllo che il Tribunale è tenuto ad effettuare già nella fase di apertura del concordato preventivo, ai fini della ammissibilità della proposta in

ipotesi di continuità diretta o indiretta, implica la verifica della sussistenza dei requisiti formali di legittimità richiesti per l'accesso alla procedura, ai quali la legge subordina la proponibilità della domanda, tra i quali a titolo esemplificativo la completezza del piano e l'adeguatezza dell'attestazione, la correttezza della formazione delle classi, il rispetto dei principi di trattamento dei creditori privilegiati e chirografari, mentre sotto il profilo sostanziale la verifica attiene alla non manifesta inidoneità del piano proposto dal debitore alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, come espressamente previsto dall'art 47 comma 1 lett.b) CCII.

Nel giudizio di ammissibilità rientra il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice è tenuto a controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista, avuto riguardo alla completezza dei dati ed alle verifiche effettuate, al fine di garantire la corretta formazione del consenso dei creditori ( Cass. civ 2018/5825; in senso conforme Cass.civ 2023/17273.

Il controllo deve essere effettuato in conformità a quanto disposto dagli artt. 84 e 87 CCII, che delineano il contenuto necessario del piano di concordato, prevedendo altresì il contenuto della relazione del professionista indipendente, la quale deve verificare e attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a

garantire la sostenibilità economica dell'impresa e la sua permanenza sul mercato, a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Con riferimento alla possibilità di riproposizione della domanda di concordato, attualmente prevista dall'art 47 ult.co CCII, si richiede al giudice di valutare se la nuova proposta presenti connotati di novità, sotto il profilo del suo contenuto che può consistere in un aumento delle risorse e delle garanzie messe a disposizione dei creditori o una diversa formulazione del piano stesso, tale da ritenerla fattibile sia sotto il profilo giuridico che economico.

Nel caso in esame la società proponente ha recepito le criticità evidenziate in sede di inammissibilità ed ha formulato la proposta prevedendo garanzie più idonee alla fattibilità del piano, sia da parte della società potenziale acquirente che da parte del soggetto terzo che pone a disposizione della ricorrente finanza esterna necessaria per sostenere il piano concordatario, per cui possono ritenersi sussistenti le condizioni previste dalla norma citata per dare ingresso alla presente procedura.

In relazione alla competenza territoriale del Tribunale di Modena a conoscere del presente procedimento va rilevato che secondo quanto previsto dell'art 27 comma 2 CCII è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali.

La società Antress risulta avere sede legale in Bologna Galleria CAVOUR N 4 coincidente con lo studio di un commercialista mentre la sede amministrativa della società oltre che produttiva risulta avere sede in Carpi ovvero nel circondario del Tribunale di Modena, luogo in cui risultano

essere state assunte tutte le decisioni relative alla gestione sociale e dove risultano essere collocati gli uffici amministrativi della società oltre che i dipendenti, le strutture operative ed altro, per cui può ritenersi positivamente accertata la competenza del Tribunale di Modena a conoscere del presente procedimento.

Nel merito la proposta ed il piano di concordato preventivo depositati da Antress Industry spa prevedono la prosecuzione dell'attività di impresa facente capo alla società mediante la continuità indiretta per effetto di cessione del ramo d'azienda sulla base di una nuova offerta vincolante con scadenza 31-5-2024 pervenuta dalla società AC Creativity srl avente ad oggetto l'acquisto del ramo d'azienda per l'importo di € 700 mila, ai fini della produzione e vendita dei prodotti con marchio "Manila Grace" di proprietà di Seven 23 srl, attualmente concesso in licenza d'uso ad Antress, con impegno all'acquisto del magazzino, disciplinato da un separato contratto estimatorio, mettendo già a disposizione della procedura gli importi necessari rispettivamente per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00 per l'acquisto sia dell'azienda che del magazzino.

A ciò si aggiunge una integrazione e modifica del piano industriale in base al quale AC Creativity da conto dei tempi e modalità con cui intende proseguire l'attività oggetto della cessione d'azienda e realizzare un concordato la continuità indiretta, così come specificata nel piano depositato, prevedendo inoltre il trasferimento in capo all'acquirente di tutti i rapporti ancora in essere con i dipendenti dell'azienda Antress, esclusi i rapporti di lavoro dei punti vendita per cui risulta già cessata l'attività, elemento ulteriore idoneo a dare conto della volontà dell'acquirente di non

disperdere le competenze e il valore dell'azienda, determinato dalle risorse umane a sua disposizione.

Tra AC Creativity e Seven 23, titolare del marchio, è intervenuto nel luglio 2023 un contratto di cessione del marchio Manila Grace e la somma ricavata pari a circa € 2.000.000,00 costituisce la finanza terza che SEVEN 23 mette a disposizione della procedura di concordato a titolo di finanziamento infruttifero soci integralmente postergato così da non incidere sulla fattibilità della proposta di concordato, somma necessaria per dare corso alla proposta di concordato previa omologa dello stesso, con previsione all'ambito del contratto di cessione del marchio dell'obbligo di cancellazione del relativo pegno .

Come specificato nel piano e nella proposta la finanza terza sarà destinata al soddisfacimento dei creditori secondo il criterio della "relative priority rule" secondo una impostazione che appare conforme all'attuale dettato normativo posto che l'art 84 comma 6 CCII : si tratta di somme eccedenti rispetto a quelle ricavabili dalla liquidazione dei beni, per le quali è irrilevante che transitino o meno dal conto della società attesa la loro qualificazione sotto il profilo giuridico di finanza esterna, tenuto conto che l'attuale norma prevede la regola unicamente l'ipotesi della distribuzione della finanza terza in ipotesi di concordato liquidatorio mentre non detta alcuna disciplina per gli importi eccedenti quelli derivanti dal realizzo dell'attivo concordatario

La proposta concordataria di Antress prevede la soddisfazione dei creditori ripartendo l'attivo concordatario tra i creditori suddivisi in classi con applicazione del principio della absolute priority rule (APR) con

riferimento ai valori di liquidazione dell'attivo e della relative priority rule(RPR) con riferimento all'attivo concordatario residuo, come disposto dall'art 84 comma 6 CCII, con adozione dei seguenti criteri:

- soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili ;
- soddisfacimento dei crediti concorsuali prelatizi mediante distribuzione dell'effettivo valore di liquidazione , tenuto conto della graduazione delle cause legittime di prelazione, con un valore di liquidazione pari a € 8.819,904 ;
- soddisfacimento dei crediti chirografari ab origine per degrado mediante il valore eccedente quello di liquidazione in base al principio RPR indicato in € 2.194.350 con una percentuale a scalare, in modo da attribuire la stessa percentuale di soddisfazione a tutti i creditori degradati e una percentuale minore ai chirografari ab origine, specificando la relativa percentuale minima di soddisfacimento per le varie categorie di creditori.

Circa i tempi di adempimento della proposta i pagamenti dovuti ai creditori prelatizi soddisfatti secondo il valore di liquidazione è prevista entro 30 gg dall'omologa ; i crediti previdenziali ed erariali compresi nelle classi 1 e 2 e i crediti inseriti nella categoria virtuale MCC entro 9 mesi dalla data prevista per il primo pagamento stimata entro il 30-6-2025, i pagamenti dei restanti creditori concorsuali per il 50 % degli importi dovuti entro 3 mesi dalla data del primo pagamento stimato entro il 31-12-2024 e per il residuo entro il 31-12-2025.

Ritiene il Collegio che allo stato, secondo una valutazione sommaria, fatta salva ogni successiva valutazione in caso di opposizione dei creditori, il criterio di formazione delle classi appare corretto.

Infine, sotto il profilo dell' attestazione alla proposta e del piano così come attualmente formulata da ANTRESS, risultano essere state effettuate le relative verifiche ed accertamenti, idonee a dare atto dell'attendibilità e veridicità dei dati aziendali della concreta fattibilità del piano, consentire l'individuazione delle somme ricavabile dalla liquidazione dei beni su cui sussistono cause legittime di prelazione, criterio necessario ai fini della corretta formazione delle classi e per determinare la quota di privilegio e la quota chirografaria, dare conto dei valori di realizzo dei beni mobili ed immobili della società e del concreto contenuto della proposta formulata.

Infine dare atto della idoneità del piano alla prosecuzione dell'attività di impresa e che sia previsto un soddisfacimento dei vari creditori secondo un trattamento non deteriore rispetto ad una prospettiva liquidatoria.

Per quanto detto la proposta concordataria risulta ammissibile in quanto conforme ai requisiti di legge;

visto l'art. 47, comma 4, CCII;

#### **P.Q.M.**

ammette il concordato preventivo in continuità indiretta così come proposto da Antress INDUSTY SPA

nomina la dott.ssa Emilia Salvatore quale Giudice delegato alla procedura, il dott. Maurizio Bisi dell' ODCEC Modena, quale Commissario giudiziale;

fissa il termine del 7.12.2023 per il versamento della somma di € 80.000,00 di cui all'art. 47, comma 2, lett. d), CCII nelle forme di cui all' art. 44 CCII, con facoltà del GD di disporre ulteriori integrazioni al deposito di somme nel corso della procedura ;

stabilisce che dal giorno 9.1.2024 ore 12.00 decorra il termine iniziale, per i creditori, per manifestare il proprio voto; termine finale sino al 18.1.2024 ore 12.00 con le modalità da comunicarsi a cura del Commissario a norma dell'art. 104 CCII entro il 18.12.2023;

assegna al Commissario il termine del 18.12.2023 anche per il deposito in Cancelleria della relazione ex art. 105 CCII, fermi gli obblighi di cui all'art. 107 CCII;

dispone che il Commissario depositi la relazione di cui all'art. 110 CCII il giorno 19.1.2024 entro le ore 12.00, contestualmente notiziandone i Legali della società;

dispone che ogni adempimento o comunicazione prevista dalla legge, ed in particolare quelle di cui all'art. 107 CCII, venga inoltrata in tempo reale, a cura del Commissario e/o dei Legali della debitrice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al PM

MODENA ,22/11/2023

Il Giudice delegato

Emilia Salvatore

